

STATUTO

TITOLO I – DENOMINAZIONE, SEDE E FINALITA'

Articolo 1 Nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, è costituita un'associazione di promozione sociale, senza fini di lucro, denominata "**International MOTOR BIKERS CLUB NAPOLI**" con sede in Via Campegna n.85 – 80124 Napoli. Ivi viene stabilita anche la sede fiscale;

Articolo 2 L'Associazione è apartitica, non ha fini di lucro, opera per l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale e la sua struttura è di natura democratica. Si esclude l'esercizio di qualsiasi attività commerciale, a meno che non sia svolta in maniera sporadica, marginale e comunque ausiliaria e secondaria rispetto al perseguimento dello scopo sociale. L'associazione è regolata dal presente statuto e agisce nei limiti delle norme previste dal Codice Civile, delle Leggi statali e regionali che regolano le attività dell'associazionismo e del volontariato, nonché dei principi generali dell'ordinamento;

Articolo 3 L'associazione ha le seguenti finalità:

1. Creare e pubblicare sul Web (iMBCN@gmail.com / Facebook: international MOTOR BIKERS CLUB NAPOLI) e altre pubblicazioni, periodiche e non, utili per realizzare le finalità dell'associazione;
2. Proporre la realizzazione di strutture, provvedimenti e politiche che facilitino ed incentivino la diffusione e l'uso della Motocicletta e provvedimenti per la sicurezza stradale, in particolare nei riguardi di motociclisti; avanzare proposte per la risoluzione dei problemi e promuovere un'azione culturale ed elaborare proposte concrete in tal senso;
3. Promuovere l'uso della Motocicletta, con modalità escursionistiche, per valorizzare gli aspetti ambientali, culturali e storici del territorio italiano e internazionale; inoltre, come occasione di socializzazione tra le persone, organizzando in proprio o promuovendo l'organizzazione da parte di altri enti o gruppi di soci, di manifestazioni, gite, raduni e viaggi; studiando, pubblicando o realizzando percorsi ed itinerari mototuristici; promuovendo altre iniziative utili per realizzare tale finalità;
4. Elaborare, autonomamente o su incarico di enti pubblici ed organismi privati, studi e ricerche, piani di fattibilità, progetti di percorsi o altri provvedimenti utili per realizzare le finalità di cui ai punti precedenti;
5. Ottenere per i propri Soci, speciali facilitazioni ed agevolazioni da parte di altri enti, in relazione all'uso abituale o escursionistico della Motocicletta o/e favorire i propri Soci nell'acquisto di materiali e beni collegati all'attività istituzionale;
6. Promuovere e sviluppare la cultura e la pratica di un uso abituale della Motocicletta quale mezzo di trasporto semplice, economico ed ecologico;

TITOLO II - SOCI

Articolo 4 L'associazione è aperta a chiunque abbia la passione per la Motocicletta, indipendentemente dal fatto che ne possa possedere una, e ne condivida gli scopi manifestando l'intenzione all'adesione mediante domanda scritta, da sottoporsi all'approvazione del Consiglio Direttivo. La consegna o l'invio della tessera è da intendersi anche quale atto di ammissione da parte dell'associazione.

Articolo 5 Sono previste tre tipologie di soci:

1. **Socio ordinario;**
2. **Socio onorario;**
3. **Socio simpatizzante;**

Tutti i soci, indipendentemente dal loro tipo di affiliazione (ordinaria, onoraria o simpatizzante), possono partecipare a tutte le iniziative promosse dall'associazione ed intervenire alle assemblee ordinarie e straordinarie.

I **soci ordinari** hanno diritto di voto ed ad ognuno di essi viene riconosciuto lo stesso potere all'interno del club. Essi possono esercitare direttamente o per delega scritta e motivata, per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e delle delibere assembleari e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. I soci ordinari possono proporre la propria candidatura alle cariche ufficiali previste dagli organi direttivi dell'Associazione.

Ogni socio ordinario ha diritto ad un solo voto.

I **soci onorari** vengono individuati dal consiglio direttivo e la loro appartenenza all'Associazione viene determinata in base a meriti o attività svolte dagli stessi a favore dell'Associazione stessa. Essi non hanno diritto di voto e non possono ricoprire ruoli direttivi.

Per i **soci simpatizzanti** valgono le stesse limitazioni previste per i soci onorari, l'unica differenza riguarda le modalità di affiliazione. I soci simpatizzanti devono manifestare esplicitamente l'intenzione all'adesione mediante domanda scritta, da sottoporsi all'approvazione del Consiglio Direttivo.

I soci onorari e simpatizzanti, non hanno diritto al voto nelle assemblee e NON sono tenuti al pagamento della quota d'iscrizione al club stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo.

Tutti i soci hanno diritto alle informazioni ed al controllo stabilite dalle leggi e dallo statuto. In fase di adesione dei soci al Motoclub **International MOTOR BIKERS CLUB NAPOLI**, gli stessi prenderanno atto della libera loro scelta di adesione senza costrizione alcuna, sottoscrivendo una liberatoria in favore dell'associazione e degli organi direttivi, nella quale si assumono la totale e piena responsabilità per ogni eventuale danno che potranno arrecare a persone o cose, rispondendo unicamente in prima persona di fronte a richieste di danni o indennizzi.

Articolo 6 Si esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

La qualità di associato cessa esclusivamente per:

- a) recesso o morte del socio;
- b) mancato pagamento della quota sociale annua entro il 31 Marzo, nel qual caso la volontà di recedere si considera tacitamente manifestata;
- c) esclusione per gravi motivi da deliberare a cura del Consiglio Direttivo;

Il recesso, comunque manifestato, ha effetto immediato. I soci receduti o esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo sociale annuo versato. I soci esclusi possono opporsi al provvedimento del Consiglio Direttivo di fronte alla successiva Assemblea dei soci.

TITOLO III - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 7 Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vice-Presidente;
- e) il Segretario e tesoriere;

Articolo 8 L'assemblea dei soci è composta da tutti gli iscritti ed è l'organo sovrano dell'associazione.

Definizione:

- E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto su internet (Facebook) o con comunicazione tramite una mail di notifica o tramite sms (ai soci che lo richiedono) da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori;
- L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario;
- L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Compiti:

L'assemblea:

- approva il rendiconto conto consuntivo e preventivo;
- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva l'eventuale regolamento interno;
- elegge, salvo che non deleghi l'elezione al consiglio direttivo stesso, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Segretario/Tesoriere che devono essere membri del Consiglio Direttivo;

- può deliberare lo scioglimento dell'Associazione, sulla base di valide ed oggettive motivazioni, con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati;

Validità assemblee:

- L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega;
- Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente;
- Ogni socio ha diritto ad un solo voto;
- Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno);
- L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci;
- L'assemblea prima di iniziare deve nominare un proprio segretario (di assemblea), diverso da quello dell'associazione. Esso ha il compito di:
 - leggere l'ordine del giorno in apertura di Assemblea;
 - accogliere interrogazioni, interpellanze, mozioni ed emendamenti;
 - mantenere l'ordine nel corso delle sedute e curare che ogni singolo Socio possa esprimere le proprie opinioni indisturbato;
 - curare che venga rispettato l'ordine del giorno;
 - controllare i risultati delle votazioni conteggiate dal Segretario;
 - dare lettura dei risultati delle mozioni approvate e del testo definitivo di tutte le deliberazioni adottate dall'Assemblea;

Verbalizzazione:

- Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell'assemblea appositamente nominato (segretario di assemblea) e sottoscritto dal presidente. A tale verbale si allegano le deliberazioni, i bilanci ed i rendiconti approvati dall'assemblea. Esso sarà depositato presso il domicilio dell'associazione ed ogni socio può consultarlo su richiesta con preavviso di 48 ore. Inoltre un estratto del verbale, delle deliberazioni, del bilancio e dei rendiconti deve essere comunicato ai soci tramite inserimento sul web (facebook, mail o sito web ufficiale);
- Ogni verbale di assemblea viene raccolto in un libro Verbali dell'Assemblea e ogni socio ha diritto di consultarlo e di trarne copia;

Articolo 9 Il Consiglio Direttivo è costituito da un minimo di 4 membri più il Presidente, scelti tra i soci dall'assemblea generale:

- Resta in carica per 2 anni dalla nomina iniziale, o dalla data di elezione da parte dell'assemblea;
- In caso di recesso anticipato, i membri saranno sostituiti dai soci che, nell'ultima assemblea abbiano conseguito un numero di voti immediatamente inferiore a quello dei soci eletti;
- Il Consiglio, ove delegato dall'assemblea, nella riunione immediatamente successiva designa nel suo ambito, il Segretario/ Tesoriere ed affida, anche di propria iniziativa, ulteriori incarichi ritenuti necessari;

5

- Il Consiglio viene convocato dal Presidente convoca almeno una volta l'anno, tramite avviso personale via mail della convocazione e dell'ordine del giorno almeno 10 giorni prima. I Consiglieri che ne facciano richiesta scritta al Presidente, hanno diritto di ricevere la convocazione, a propria scelta, tramite avviso via web, postale o telefonico.
- Il Consiglio può deliberare solo se è presente più della metà dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità vale il voto del Presidente;
- Il Consiglio Direttivo, nei limiti di quanto stabilito dall'Assemblea, è investito dei più ampi poteri per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento degli scopi sociali, per l'attuazione delle delibere programmatiche assembleari e per la direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione.
- Il Consiglio redige regolamenti per la disciplina dell'attività dell'associazione i quali dovranno essere sottoposti all'assemblea per l'approvazione;
- Il Consiglio redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo;
- Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente le quote di adesione per l'anno sociale seguente.

Articolo 10 Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione unicamente quale garante del rispetto dello statuto, dei regolamenti interni e del rispetto della legalità imposta dalle leggi dello Stato; nulla vi si può accollare come responsabilità per condotta o atti dei singoli associati, i quali agendo autonomamente saranno responsabili personalmente per ogni problematica o danno cagionato ad altrui persona:

- Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente convoca l'Assemblea dei soci;
- Il Presidente può delegare per mansioni tecniche e particolari funzioni di rappresentanza altri membri del Consiglio Direttivo oppure altri soci;
- In caso di urgenza il Presidente può compiere ogni atto necessario per la tutela degli interessi dell'associazione, con successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
- Il Presidente é carica puramente onorifica, senza alcun incarico e responsabilità di gestione dell'Associazione;
- Il Presidente ha la facoltà di assegnare la carica di **Vice-Presidente** ad uno dei membri del consiglio direttivo affidandogli tutte le deleghe e gli incarichi che egli stesso ritiene necessario. La carica di Vice-Presidente decade automaticamente al rinnovo del Consiglio direttivo;
- La carica di Presidente è a vita, salvo sue dimissioni o revoca da parte dell'assemblea con maggioranza assoluta;

Articolo 11 Il Segretario/Tesoriere:

- Gestisce i libri associativi;
- Cura l'esposizione nella sede sociale della convocazione delle assemblee dei soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo con relativo ordine del giorno, e dei regolamenti sociali;
- Svolge tutte le altre mansioni di segreteria che gli sono affidate dal Consiglio Direttivo;
- Tiene la contabilità, i libri contabili e la cassa;
- Redige i bilanci, cura pagamenti ed incassi, secondo le indicazioni impartite dal Consiglio Direttivo;

Articolo 12 Le cariche degli organi dell'associazione sono elettive e gratuite.

TITOLO IV - IL PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO.

Articolo 13 Il fondo di dotazione iniziale dell'Associazione è costituito da versamenti liberi effettuati dai fondatori, nella complessiva misura di **€ 400,00**.

Il Consiglio Direttivo è soggetto al pagamento dell'iscrizione annuale.

L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- versamenti liberi effettuati dai fondatori originari;
- eventuali versamenti liberi ulteriori effettuati da detti fondatori;
- quote associative e contributi degli aderenti;
- sovvenzioni e contributi di privati, singoli o istituzioni, nazionali o esteri;
- sovvenzioni e contributi dell'Unione Europea, dello Stato, di istituzioni o di enti pubblici, nazionali o esteri;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali od occasionali.

Articolo 14 L'esercizio finanziario si chiude al 31/12 di ogni anno. Il Consiglio Direttivo entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio dovrà redigere il bilancio consuntivo e quello preventivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea ordinaria annuale. Il bilancio consuntivo deve depositato presso il domicilio dell'associazione, ogni socio può consultarlo su richiesta con preavviso di 48 ore, o visionarlo su internet (Facebook), durante i 15 giorni che precedono l'assemblea e finché sia approvato. Il bilancio è composto da un rendiconto economico e da un rendiconto finanziario; il rendiconto economico evidenzia analiticamente le uscite e le entrate secondo criteri di cassa, il rendiconto finanziario evidenzia la situazione patrimoniale dell'associazione elencando distintamente la liquidità, i debiti, i crediti.

E' vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Eventuali avanzi di gestione saranno interamente destinati al perseguimento degli scopi sociali.

TITOLO VI - REVISIONE DELLO STATUTO E SCIoglimento

Articolo 15 Eventuali modifiche del presente statuto dovranno essere deliberate dall'Assemblea con una maggioranza di 2/3 dei presenti. L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

Articolo 16 Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati. In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, il suo patrimonio verrà obbligatoriamente devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 18 Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, trovano applicazione le disposizioni stabilite dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia.

Napoli li, 7 Dicembre 2013

Il Presidente